



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 226
del 14 APR. 2016

OGGETTO: Istituto del Reclamo/Ricorso e della mediazione tributaria ex art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1 lett. l) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156. - Costituzione "Ufficio Mediazione Tributaria (U.M.T.)" e determinazione dei principi di organizzazione e funzionamento.

L'anno duemila sedici il giorno quattordici alle ore 13,25
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		Si
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Antonio Zanotto	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofine

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 45046 / Sett. II del 13/04/2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Allegata nota prot. n. 44575/2016 del 12/04/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
15 APR. 2016 fino al 30 APR. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

15 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Salonio Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

14 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalo...

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/è non stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 APR. 2016 al 30 APR. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15 APR. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15 APR. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servizio

15 APR. 2016

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.

(Dott.ssa Maria Rosaria Scalo...)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE II

Prot. n. 45046

/Sett. II

del 13/04/2016

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Istituto del Reclamo/Ricorso e della mediazione tributaria ex art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1 lett. l) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156. - Costituzione "Ufficio Mediazione Tributaria (U.M.T.)" e determinazione dei principi di organizzazione e funzionamento.

Il sottoscritto Dott. Rosario Spata, Dirigente ad interim del Settore II - "Organizzazione e Gestione Risorse Umane", propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 17 bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1 lett. l) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a far data dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila/00 (€ 20.000,00), anche relative a tributi locali, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- che il comma 4 del predetto art. 17 bis prevede testualmente che *"Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa."*;
- che il successivo comma 5 del suddetto articolo dispone che l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- che dunque il legislatore ha rimesso all'organizzazione interna del Comune l'individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami, rispetto alla struttura che ha istruito ed emesso l'atto oggetto di reclamo, per garantire i requisiti di separazione ed autonomia nella valutazione dei motivi di reclamo-ricorso e curare l'eventuale ipotesi di mediazione;
- che l'art.1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),

attribuisce al designato funzionario responsabile tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché l'eventuale rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTA la relazione del Dirigente del Settore X - "Tributi" -, prot. n. 44575/2016 del 12 aprile 2016, con la quale si evidenzia la necessità strategica per il Comune di costituire un apposito Ufficio di Mediazione Tributaria che sia un organo terzo, diverso ed autonomo da quelli che " ... curano l'istruttoria degli atti reclamabili ... ", dotato di elevate conoscenze giuridiche e "dinamiche processuali", riguardanti: "l'eventuale incertezza delle questioni controverse", "il grado di sostenibilità della pretesa", "il principio di economicità dell'azione amministrativa" e soprattutto gli indirizzi giurisprudenziali.

CONSIDERATO pertanto che appare opportuno:

- a) al fine di garantire il rispetto del principio di terzietà, previsto dal su richiamato comma 4 dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, che l'esame del reclamo e della proposta di mediazione sia curato da apposita struttura diversa ed autonoma rispetto al Settore X - "Tributi" - che ha curato l'istruttoria ed emissione degli atti reclamabili;
- b) procedere alla costituzione di un'autonoma e diversa struttura, quale organo terzo, per lo svolgimento delle predette funzioni collegate alla procedura di reclamo e mediazione;
- c) ricomprendere quale componente della predetta struttura un funzionario amministrativo diverso dal Responsabile del tributo o dal Dirigente del Settore X - "Tributi" -, con specifiche competenze amministrative e di diritto ed elevate conoscenze professionali, sia in materia giuridica che in materia di "dinamiche processuali", per l'esame della procedura di mediazione;
- d) che la suddetta autonoma e diversa struttura faccia capo al Segretario Generale.

RICHIAMATO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale.

RITENUTO opportuno provvedere in merito.

RITENUTO altresì di dover dichiarare di immediata esecuzione il presente provvedimento in considerazione del fatto che dal 1º gennaio del corrente anno è entrato in vigore il d.lgs. n. 156/2015 che, sostituendo con nuova formulazione l'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, ha introdotto l'istituto della mediazione anche con riguardo ai tributi di competenza comunale o di altri enti territoriali (Imu, Tari, Tasi, Tosap, Imposta pubblicità, etc.), sempre entro il suddetto limite di euro ventimila/00 (€ 20.000,00).

Vizio l'œn. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di costituire l'Ufficio Mediazione Tributaria (UMT) per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii. ed illustrate nella parte motiva;
- 2) che il suddetto Ufficio Mediazione Tributaria (UMT) faccia capo al Segretario Generale ed abbia come componenti: un funzionario amministrativo con specifiche competenze amministrative e di diritto, nonché elevate conoscenze professionali, sia in materia giuridica

che in materia di “dinamiche processuali” ed altro dipendente con compiti di Segretario verbalizzante.

I predetti componenti verranno individuati dal Segretario Generale il quale potrà sostituirli in caso di loro assenza, impedimento o cessazione del servizio;

- 3) di stabilire che la relazione istruttoria del procedimento di reclamo venga predisposta dal Settore X - “*Tributi*” - che la trasmetterà all’UMT;
- 4) di stabilire, ancora, che l’UMT proceda ad autonoma valutazione istruttoria della controversia nella fase amministrativa conseguente alla presentazione del ricorso-reclamo, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione in via amministrativa del contenzioso;
- 5) di stabilire, altresì, che l’UMT proceda all’autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento, anche parziale, o di rigetto dei motivi di reclamo o dell’accordo di mediazione proposto dalle parti;
- 6) di stabilire inoltre che la valutazione istruttoria e le decisioni siano effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia, nonché in base al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell’azione amministrativa;
- 7) di stabilire infine che, sulla base dell’istruttoria e della valutazione effettuata, a completamento dell’istruttoria medesima, l’UMT provveda all’accoglimento, anche parziale, o al rigetto dei motivi del reclamo o all’accordo di mediazione proposto dalle parti. La decisione verrà quindi notificata, anche a mezzo PEC, al contribuente ed al Settore X - “*Tributi*” -, nonché, per gli eventuali adempimenti successivi, all’Avvocatura comunale;
- 8) dichiarare che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44 del 1991, con voti unanimi e palesi.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 13/04/2016

Il Dirigente



Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.


Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 14. 04. 2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario




Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 14 APR. 2016

Il Segretario Generale

Dott. Vito M. Scologna



Motivazione dell'eventuale parere contrario:


Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa, 13/04/2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore



Visto l'Assessore al ramo

